

## Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Verona – servizio viabilità, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto **il servizio di pronto intervento in regime di reperibilità lungo le strade provinciali e concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale con la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali** per un triennio, presumibilmente dal 01/09/2016 al 31/08/2019, come specificato e descritto nel Capitolato d'Oneri (in seguito Capitolato).

**Le cause di esclusione** sono indicate nel testo con le formule “**a pena di esclusione**”, “**è causa di esclusione**” o similari ed evidenziate con il simbolo “▶” all’inizio del paragrafo/sottoparagrafo nel quale sono inserite.

**I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale** degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16, **che possono essere sanati** ai sensi del dell'art. 83 dietro pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di gara, sono evidenziati con il simbolo “■”.

L’affidamento in oggetto, disposto con determina a contrattare del 26 maggio 2016 n. 2096, avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice). Il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente <http://www.provincia.vr.it>, sezione bandi di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è la rete viaria della Provincia, come indicata nell’elaborato tecnico “Planimetria”, ed eventualmente su altre strade che in futuro dovessero essere acquisite in proprietà e/o in gestione dalla Provincia.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara e relativi allegati
- Relazione tecnica
- Capitolato d'oneri
- Criteri e sub-criteri
- Quadro economico
- Planimetria

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l'ing. Pietro Luca Zecchetti, e-mail [pietro.zecchetti@provincia.vr.it](mailto:pietro.zecchetti@provincia.vr.it).

Il direttore dell’esecuzione sarà indicato in sede di attivazione del servizio.

### **1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**

1.1. L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:

Descrizione prestazioni	Principale / secondaria	CPV
-------------------------	-------------------------	-----

Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale con la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali	Prestazione secondaria, importo non ricompreso nella base d'asta, utile al fine del calcolo della soglia – importo: € 49.000,00 oltre oneri per la sicurezza da rischi da interferenza per euro 1.000,00	90611000-3
Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità	importo: € 68.000,00 oltre oneri per la sicurezza da rischi da interferenza per euro 1.672,13	50230000-6

1.2. L'appalto avrà durata fino ad esaurimento dell'importo a disposizione **per il servizio di pronto intervento** e comunque per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dalla data indicata nel contratto o dall'inizio dell'esecuzione anticipata del servizio.

1.3. Alla scadenza del contratto, la Provincia si riserva la facoltà di prorogarlo per un periodo massimo di due mesi come previsto dall'articolo 2 del Capitolato.

1.4. L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, come indicato al punto 1.1, per la conclusione del contratto, è di € 68.0000,00 (euro sessanttomila/00). I costi della sicurezza sono pari a € 1.672,13 per rischi da interferenza. Il valore presunto dell'appalto è di euro 119.672,13 (centidicannovemilaseicentosestantadue,13/00), discendente dalla somma degli importi della concessione e del servizio, di cui 50.000,00 corrispondono alla somma presunta per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale con la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali; tale importo non sarà a carico della Provincia bensì del cittadino come specificato nell'art.1 lett.a) del Capitolato.

1.5. L'appalto, per la sola parte del servizio di pronto intervento, è finanziato con fondi ordinari di bilancio, o comunque gestiti in gestione provvisoria, a fronte della stimata necessità del servizio.

1.6. In relazione alla ridefinizione del quadro costituzionale ed istituzionale relativamente alle funzioni delle Province, nonché alla loro possibile soppressione quale autonomo livello istituzionale, la Provincia si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate. I concorrenti sono informati che:

- il quadro normativo sulle competenze della Provincia è suscettibile di evoluzione;
- tale evoluzione potrebbe incidere sull'assetto organizzativo della Provincia stessa e conseguentemente sul presente appalto.

1.7. La Provincia si riserva la facoltà di non utilizzare in tutto o in parte le risorse originariamente destinate all'esecuzione del contratto, oltre che per gli effetti sulle proprie competenze derivanti dai citati possibili mutamenti istituzionali, qualora abbia la necessità di rispettare norme di finanza pubblica eventualmente emanate nel corso della durata del contratto.

1.8. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

1.9. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e come meglio precisato nel capitolato (art. 15). Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge. 13 agosto 2010, n. 136.

## 2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12 e come richiamati nel dettaglio all'artt.45, 47 e 48 del D.Lgs 50/2016

## 3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) ► le cause di **esclusione** di cui all'art. 80 comma 1 del Codice;
- b) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 80 comma 2 del Codice e di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- c) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 4 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione).

3.3. ► Agli operatori economici concorrenti è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

3.4. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto** vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio.

3.5 ► Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto il 23 luglio 2014 dalle Prefetture della regione Veneto, la Regione Veneto, ANCI Veneto e URPV Veneto, pubblicato sul sito web della Provincia nella sezione bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione.

In particolare si precisa che:

- l'operatore economico si impegna a segnalare con immediatezza alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o

durante l'esecuzione del contratto;

- l'operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;
- la Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- l'operatore economico si impegna, qualora aggiudicatario a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio;
- l'operatore economico si obbliga, qualora risultato aggiudicatario, ad inizio servizio, a comunicare alla Provincia – per il successivo inoltrare alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) del "Protocollo di legalità", nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- è fatto divieto all'operatore economico aggiudicatario, di subappaltare o subaffidare a soggetti che in qualsiasi forma abbiano partecipato alla medesima gara.

#### **4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo**

4.1. La documentazione di gara indicata nelle premesse è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.vr.it>, sezione bandi di gara.

4.2. ► La presa visione dei luoghi è obbligatoria come previsto dall'articolo 24 del Capitolato. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara. Per la partecipazione alla gara, la Provincia **non rilascia** attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali.

#### **5. Chiarimenti**

5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente all'indirizzo PEC [viabilita.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:viabilita.provincia.vr@pecveneto.it), almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in

merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet della Provincia di Verona precedentemente indicato.

## **6. Modalità di presentazione della documentazione**

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara, contenute nel modulo Allegato A al presente disciplinare:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, muniti di adeguati poteri;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.4. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 del Codice, dietro pagamento in favore della Provincia della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad euro 348,36 (0,5% dell'importo a base di gara). Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 80 del Codice coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.

6.5. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.4, si assegnerà al concorrente **un termine massimo perentorio di 5 (cinque) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

6.6. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.5 la Provincia procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 18.8.

6.7. Ai sensi dell'art. 80 del Codice, la Provincia si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 80 stesso.

6.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82

recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

## **7. Comunicazioni**

7.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 "Chiarimenti" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Provincia e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente la Provincia declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **8. Subappalto**

8.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del capitolato, vale a dire l'impossibilità di subappaltare gli interventi di ripristino post sinistro; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. La violazione del suddetto articolo 105 comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

8.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

8.3. La Provincia non pagherà in modo diretto il subappaltatore; i pagamenti saranno effettuati all'affidatario che dovrà trasmettere alla Provincia, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

8.4. L'operatore economico è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti dei rispettivi dipendenti.

8.5. L'affidamento in subappalto non esonera l'operatore economico da responsabilità verso la Provincia.

## **9. Ulteriori disposizioni**

9.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

9.2. È facoltà della Provincia non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

9.3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato

per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Provincia.

9.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

9.5. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto stimabili in maniera **indicativa** € 2.800,00 (euro duemilacento/00) sono a carico dell'aggiudicatario.

9.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

9.7. In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Provincia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

## **10. Cauzioni e garanzie richieste**

10.1. ► ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € 2.393,44 (euro duemilatrecentonovantatre/44).

10.2. Ai sensi dell'art. 83 del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 6.4 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

10.3. La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 83 del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.

10.4. La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia di Verona; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento presso il conto di Tesoreria della Provincia di Verona acceso presso la Unicredit Banca S.p.A. con sede in Verona - P.zza Renato Simoni, codice IBAN IT 20 Z 02008 11725 000004830968 se il versamento è effettuato da banche nazionali e tramite home-banking oppure nel conto depositi cauzionali provvisori n. 307220 se il versante opera direttamente recandosi presso una qualsiasi agenzia della intera rete Unicredit S.p.A. effettuando un versamento di tesoreria T01. Gli operatori economici che effettueranno il versamento della cauzione tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara: copia dell'attestazione bancaria, dell'avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; indicazione delle proprie coordinate

bancarie, così da consentire lo svincolo di detta cauzione, sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

10.5. ► In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 del Codice, **contenente l'impegno** verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Provincia, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

10.6. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 103 del Codice (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

b) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

c) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Provincia con allegazione di copia del **documento di identità di colui che sottoscrive in qualità di garante**;

d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;

f) prevedere espressamente:

g) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

h) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

i) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;

j) la dichiarazione **contenente l'impegno** a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della Provincia, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

#### **ATTENZIONE:**

10.7. ► In particolare, si precisa che si intenderanno correttamente prodotte le cauzioni provvisorie presentate:

a) in **forma cartacea**, con la corretta apposizione, **in originale**, **della sottoscrizione sia del garante che del concorrente** (salvo che sulle fideiussioni bancarie) e **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare il garante (nei confronti della



Provincia) con la propria sottoscrizione con allegazione di copia del **documento di identità di colui che sottoscrive in qualità di garante**;

b) in **formato file P7m sottoscritto digitalmente** dal garante e dall'impresa, su idoneo supporto digitale (ad esempio: CD-rom), compreso il file contenente la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore sempre sottoscritta digitalmente**, che attesti il potere di impegnare il garante (nei confronti della Provincia) con la propria sottoscrizione, conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), con preferibile allegazione anche della copia cartacea;

c) virtualmente, tramite allegazione di copia cartacea sulla quale vi sia indicazione di **sito internet della compagnia emittente**, con specifica delle credenziali tramite le quali, con sistemi informatici ordinari, **possa essere visualizzato e scaricato il file secondo le caratteristiche specificate al precedente punto 2)**. Si sottolinea che il file firmato digitalmente deve essere pienamente e semplicemente accessibile e scaricabile da sito; qualsiasi limitazione che non dia immediata disponibilità tramite sito internet del documento sottoscritto digitalmente, con tutte le clausole innanzi indicate, farà attivare soccorso istruttorio, sanzionato come da previsioni di cui al punto 6.4.; la disponibilità della polizza sul sito internet della compagnia emittente esonera dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva sui poteri del fideiussore, intendendosi la polizza riferita direttamente alla società a seguito del suo inserimento sul sito sociale. **Si segnala che in precedenti procedure è già occorso il caso dell'esclusione per le polizze di alcune compagnie, non controllabili e disponibili al download dal relativo sito.**

a) **In ogni caso**, vi debbono essere tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma digitale apposta, nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, descritte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2009 e deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009.

Si precisa che le modalità innanzi indicate sono richieste ai fini di verifica della correttezza dell'emissione delle polizze, alla luce di indagini penali su vasta scala relative all'emissione di polizze "clone" o falsamente emesse.

10.8. ► Costituiranno **modalità erronea** di produzione, tale da comportare **vizio essenziale**, e conseguente applicazione del procedimento previo pagamento alla Provincia della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.4, la produzione:

a) di mere **fotocopie**, o comunque di polizze cartacee dove anche solo la firma di uno dei sottoscrittori sia in copia, o risultante da timbro firma o simili ovvero la mancata allegazione della copia del documento d'identità di colui che sottoscrive in qualità di garante o della dichiarazione sostitutiva sui poteri del fideiussore;

b) di file digitali o la presentazione virtuale che non garantisca tutti gli elementi e le caratteristiche per un agevole accesso e verifica degli elementi sostanziali e formali della polizza/fideiussione, secondo le disposizioni normative o tecniche innanzi indicate;

c) di file sottoscritti in formato elettronico, rimanendo **valide solo le sottoscrizioni digitali**.

10.9. ■ **La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore, l'assenza della dichiarazione sostitutiva del fideiussore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nel presente paragrafo 10, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 10.2**, potrà essere sanata previo pagamento alla Provincia della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.4 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

10.10. ► In caso di mancata sanatoria la Provincia **escluderà** il concorrente dalla procedura di gara. Non costituisce aspetto in alcun modo sanabile la costituzione della cauzione in un momento successivo a quello ultimo utile per la presentazione dell'offerta.

10.11. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

10.12. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;

10.13. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

10.14. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 45 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

10.15. La Provincia si riserva la facoltà di richiedere l'estensione della garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

10.16. La cauzione provvisoria verrà escussa in caso di:

- a) mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- b) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto;
- c) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti previsti;
- d) sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.4 del presente disciplinare

## **11. Pagamento a favore dell'Autorità**

In relazione all'importo presunto del contratto non è previsto il versamento di contributo all'Autorità da parte dei partecipanti.

## **12. Requisiti di idoneità professionale;**

12.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti seguenti:

- a) siano iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o in un registro

- professionale o commerciale dello stato di residenza per le attività oggetto dell'appalto;
- b) possesso dei titoli autorizzativi e requisiti indicati nel capitolato.
- c) Per l'espletamento delle attività di ripristino ambientale l'idoneità professionale (cfr. art. 6 c. 2, II 1 e 2 del bando di gara) con l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria 9 "bonifica di siti"- come previsto dal d.m. 406/1998- e categoria "trasporto rifiuti in conto proprio" - ai sensi dell'art. 212 co. 8 D.Lgs. 152/2006 -
- d) per l'espletamento delle attività di intervento in reperibilità l'operatore economico aggiudicatario deve disporre o deve istituire, entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, una sede operativa (magazzino di approntamento materiali e mezzi, nonché di un ufficio attrezzato presso il quale dislocare il proprio personale tecnico destinato alla gestione degli interventi)

### **(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)**

12.2. Il requisito relativo all'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza di cui al paragrafo 12.1, lettera a) deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

12.3. Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

### **13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

13.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12.00 del 29 agosto 2016 esclusivamente all'indirizzo via S. Maria Antica 1, 37121 Verona. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2. ► E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico (anche attraverso corriere/agenzia di recapito autorizzata), presso il servizio gestione informatizzata flussi documentali della Provincia di Verona, via S. Maria Antica 1, Verona (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e solo il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; il sabato e i festivi gli uffici provinciali sono chiusi). Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.3. Il plico deve recare, all'esterno, le seguenti informazioni relative al concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura "Offerta per la gara del servizio di pronto intervento e ripristino post sinistro. NON APRIRE". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.4. Il plico deve contenere al suo interno quattro buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del concorrente e la dicitura, rispettivamente:

- a) "A - Documentazione amministrativa";
- b) "B – Offerta tecnica servizi aggiuntivi";
- c) "C – Offerta tecnica – parametri automatici";
- d) "D – Offerta economica".

13.5. ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio.**

13.6. ► **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **14. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"**

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1. ■ domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, secondo il modello allegato quale parte integrante della presente lettera di invito (**MODULO A**), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o suo procuratore in possesso di adeguati poteri), con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

Si precisa che:

- a) ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

14.2. ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 90 del Codice e precisamente:

- a) ■ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

***(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)***

- a) ■ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

**(oppure)**

a) ■ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di .....[*inserire riferimenti n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
  - ■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 83 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
  - ■ si obbliga verso il concorrente e verso la Provincia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
  - ■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 90 del Codice;
- ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- ■ che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 90 del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- ■ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 90 del Codice);

**(o in alternativa, se presenti condanne dichiarate)**

- ■ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

- ■ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 90 del Codice);
- ■ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC. (art. 90 del Codice);
- ■ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa Provincia e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 90 del Codice);
- ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 90 del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 90 del Codice);
- ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 90 del Codice);
- ■ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 90 del Codice);
- ■ che nei propri confronti:
  - non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 90 del Codice);
  - non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
  - non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
  - ■ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 90 del Codice;

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente
- (oppure)*
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- (oppure)*
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

- a) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- c) ■ le attestazioni di cui di cui al presente paragrafo 14.2 lett. b), c) ed *m-ter*, devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 90 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
- d) ■ l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 14.2 lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 90 del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
- e) ■ Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, lett. b), c) ed *m-ter*), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla

procura.

Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

14.3. ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante:

- a) ■ l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato *XI C (servizi)* al Codice.
- b) ■ i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- c) ■ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 90 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

14.4. ■ in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a) ■ dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b) ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 83, del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - si obbliga verso il concorrente e verso la Provincia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 90 del Codice;
- c) ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;



14.5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

14.6. ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a) ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

b) ■ accetta il protocollo di legalità per il Veneto del 23 luglio 2014, rinvenibile nel sito istituzionale della Provincia, sezione bandi di gara, Protocollo di legalità e anticorruzione;

c) ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 17 del 30 gennaio 2014, consultabile nella home page del sito della Provincia, alla sezione "bandi di gara - protocollo di legalità e anticorruzione", e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

d) ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

14.7. ■ documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;

14.8. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso:

- a) del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b) in alternativa alla dichiarazione può essere prodotta la copia conforme della suddetta certificazione.

14.9. ■dichiarazione sostitutiva presa visione dei luoghi;

14.10. ■dichiarazione sostitutiva affidamento servizio rimozione veicoli in abbandono;

14.11. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Provincia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure )

a) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Provincia a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

- b) La Provincia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- c) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
- d) si obbliga a rispettare gli adempimenti in materia di tracciabilità (legge 13 agosto 2010 n. 136);
- e) dichiara la composizione societaria (DPCM 11 maggio 1991 n. 187);
- f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

### **per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

14.12. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

14.13. ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**

14.14. ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

### **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti**

14.15. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

14.16. ■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

### **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**

14.17. ■ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

14.18. ■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della Provincia, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

► In caso di mancata sanatoria la Provincia procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

## **15. Contenuto della Busta "B – Offerta tecnica servizi aggiuntivi"**

15.1. ► La busta “B”, **pena l’esclusione**, dovrà essere debitamente chiusa in modo idoneo a garantire l’assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta dovrà recare sull’esterno il nominativo del concorrente e l’indicazione < Busta “B” – offerta tecnica servizi aggiuntivi>.

15.2. La busta “B” deve contenere, una relazione relativa ai servizi aggiuntivi proposti, contenuta nel numero massimo di 4 cartelle. Per cartella si intende una facciata di un foglio in formato A4, scritta in verticale con carattere Times New Roman 12, di massimo cinquanta righe. Non saranno valutate le cartelle, eventualmente presentate, successive alla quarta (cosiddetto troncamento). I servizi proposti dovranno essere pertinenti con l’oggetto principale della gara. Potranno essere allegati alla relazione, oltre al numero delle cartelle indicato, schemi illustrativi e tabelle in misura tale da non superare ulteriori 2 cartelle oltre le quali parimenti si procederà al troncamento.

15.3. La relazione deve essere sottoscritta in calce alla stessa dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

15.4. ■ La mancata sottoscrizione dell’offerta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente.

15.5. ► **In nessuno dei documenti inseriti nella busta “B” deve, a pena d’esclusione, essere contenuto alcun riferimento ad elementi dell’offerta tecnica a parametri automatici o elementi economici che devono esclusivamente essere inseriti rispettivamente all’interno della busta “C” e “D”.**

## **16. Contenuto della Busta "C – Offerta tecnica riferita a parametri automatici"**

16.1. ► La busta “C”, **pena l’esclusione**, dovrà essere debitamente chiusa in modo idoneo a garantire l’assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta dovrà recare sull’esterno il nominativo del concorrente e l’indicazione < Busta “C” – offerta tecnica relativa a parametri automatici>.

16.2. ► La busta “C” deve contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta tecnica riferita ai parametri automatici, predisposta secondo il modulo "B", allegato al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale, e contenere, in particolare, l’indicazione del:

- a) Ribasso offerto sui tempi previsti di attivazione rispetto a quanto definito in capitolato;
- b) Ribasso offerto sui tempi di riapertura della strada rispetto a quanto definito in capitolato;
- c) Ribasso offerto sui tempi di risposta telefonica rispetto a quanto definito in capitolato.

16.3. ► L’offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta in calce alla stessa dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

16.4. ■ La mancata sottoscrizione dell’offerta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 **del presente disciplinare**.

## **17. Contenuto della Busta “D – Offerta economica”**

17.1. ► La busta “D”, **pena l’esclusione**, dovrà essere debitamente chiusa in modo idoneo a garantire l’assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta dovrà recare sull’esterno il nominativo del concorrente e l’indicazione < Busta “D” – offerta

economica>.

17.2. ► La busta “D – Offerta economica”, deve contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, predisposta **secondo il modulo "C"**, allegato al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale, e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) ► il ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario del pronto intervento, in cifre e lettere, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA esclusa;
- b) ► la stima dei costi relativi alla sicurezza interna aziendale;

In caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera.

17.3. Ulteriori specifiche sulla formulazione dell’offerta

- a) ► L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.1.

■ La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della Provincia, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.4 del presente disciplinare.

- a) ► In caso di mancata sanatoria la Provincia **escluderà** il concorrente dalla procedura di gara.

17.4. ► Saranno ammesse, **a pena di esclusione**, solo offerte economiche in ribasso rispetto all’importo a base d’asta.

## 18. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

18.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

18.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12 potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1, a), se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dall’operatore economico. Resta ferma la facoltà della Provincia di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

## 19. Criterio di aggiudicazione

19.1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del Codice secondo la ripartizione dei seguenti punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio Massimo
Offerta Tecnica	60
Offerta Economica	40
Totale	100

19.2. I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e subcriteri di valutazione e relativi pesi di seguito riportati mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore:

CRITERIO	SUB-CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Prezzo		Ribasso sul prezzo unitario del pronto intervento	Max 40 punti
Caratteristiche di esecuzione del contratto	Tempistica di attivazione	Ribasso sui tempi previsti di attivazione rispetto a quanto definito in capitolato	Max 10 punti
	Tempistica di riapertura della strada	Ribasso sui tempi di riapertura della strada rispetto a quanto definito in capitolato	Max 15 punti
	Tempistica di risposta telefonica	Ribasso sui tempi di risposta telefonica rispetto a quanto definito in capitolato	Max 5 punti
Qualità del servizio	Servizi aggiuntivi offerti	Il punteggio sarà rapportato al numero ed alla tipologia di servizio offerto	Max 30 punti
TOTALE			100 punti

19.3. Per quanto concerne la valutazione dell'elemento qualitativo "Qualità del servizio – Servizi aggiuntivi offerti", la Commissione, a valutazione discrezionale, procederà all'assegnazione di un coefficiente variabile tra zero e uno. All'offerta migliore per l'elemento preso in considerazione sarà attribuito il coefficiente 1. All'offerta migliore, così determinata, sarà attribuito il punteggio massimo, pari a 30, con conseguente riparametrazione di tutte le altre offerte.

19.4. Per la valutazione delle offerte relative ad ognuno dei criteri tecnici di natura quantitativa (Caratteristiche di esecuzione del contratto), i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula di seguito indicata:

$$Pa = \frac{Ra}{Rmax}$$

dove:

**Pa** = punteggio attribuito al concorrente a;

**Ra** = valore offerto dal concorrente a;

**Rmax** = valore dell'offerta migliore.

19.5. La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla formula calcolata sul ribasso complessivo offerto.

$$P_i = \frac{R_a}{R_{max}}$$

dove:

P<sub>i</sub> = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

R<sub>a</sub> = ribasso percentuale offerto dal concorrente a;

R<sub>max</sub> = massimo ribasso percentuale offerto.

19.6. La percentuale di ribasso offerta deve essere indicata nella Scheda offerta – Modulo C allegato al disciplinare.

19.7. Il punteggio complessivo per la composizione della graduatoria si ottiene sommando i singoli punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

19.8. Ai fini della determinazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica i risultati delle operazioni di calcolo derivanti dalle formule sono arrotondati al secondo decimale, nel modo seguente:

19.9. terzo decimale: maggiore o uguale a 5, arrotondamento al secondo decimale superiore (es: 10,325 – arrotondato 10,33);

19.10. terzo decimale: inferiore a 5, arrotondamento al secondo decimale inferiore (es.: 10,324 – arrotondato 10,32).

19.11. In caso di mancata indicazione degli elementi dell'offerta tecnica la commissione provvederà ad assegnare un punteggio pari a ZERO per ogni voce non indicata, mentre la mancata indicazione del valore dell'offerta economica comporterà l'esclusione del concorrente.

## 20. Operazioni di gara

20.1. La prima seduta pubblica avrà luogo il 31 agosto 2016, ore 9:30, presso sede Provincia di Verona, Via delle Franceschine n. 10, 37122 Verona e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. In particolare nella prima seduta verrà estratto a sorte il metodo di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice.

20.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo in date e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito della Provincia all'interno della cartella relativa alla gara pubblicata nella sezione Bandi di gara almeno due giorni prima della data fissata.

20.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- a) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo **ad escludere** dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di

concorrenti e in caso positivo ad **escluderli** dalla gara;

d) ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 5 (cinque) giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

f) nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto (v) che precede, a sorteggiare un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare attraverso il sistema AVCPASS; all'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'**esclusione** dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

20.4. La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica buste "B" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi dell'art. 83 del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di 5 (giorni) giorni.

20.5. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19.

20.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche buste "C", ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi dell'art. 83 del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di 5 (giorni) giorni.

20.7. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al paragrafo 19.4.

20.8. In seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi dell'art. 83 del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di 5 (cinque) giorni, sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.

20.9. Successivamente, la Commissione provvede ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non

abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

20.10. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad **escludere** i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte.

20.11. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

20.12. La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Provincia per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità per l'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

20.13. La Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procederà all'eventuale valutazione delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dagli articoli 97 del Codice. La Provincia esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

20.14. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

20.15. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica provvisoriamente l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

## **21. Verifica di anomalia delle offerte**

21.1. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- b) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Provincia può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- c) si assegna all'offerente un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Provincia, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) si assegna all'offerente un termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
- f) la Provincia, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Provincia convoca l'offerente



con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

h) la Provincia può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;

i) la Provincia esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

## **22. Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Verona rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **23. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.